



CAMERA PENALE DI CATANIA Serafino Fama'

CRISI STORICA E GIURISPRUDENZA SOCIALE

L'adattamento del diritto al mutare dei valori sociopolitici è da secoli a tutti noto .

Una emergenza securitaria richiede , ad esempio, leggi e approcci normativi di un certo tipo (vedasi terrorismo, stato di guerra, etc.); altre situazioni eccezionali richiedono provvedimenti anche speciali.

La stessa architettura dello Stato prevede la decretazione di urgenza (in caso di necessità) . Siamo dunque tutti d'accordo sul fatto che il diritto e la sua interpretazione non possono prescindere dai cambiamenti sociali (si pensi alle previsioni dei reati commessi con i mezzi informatici).

Oggi va registrata una crisi economica senza precedenti ; il Governo e il Parlamento sono chiamati a formulare interventi peculiari di sostegno per la stessa sopravvivenza di intere fasce di popolazione (la recente manovra economica di novembre lo testimonia) .

La crisi energetica e sociale attanaglia centinaia di migliaia di persone . I bisogni familiari minimi sono oggettivamente giunti allo stremo .

Non essendo prevista una ripresa economica (industriale, infrastrutturale , di rilancio) , la situazione è destinata (stante l'incertezza dominante) ad accedere al più pericoloso perimetro dell'economia: la stagnazione (se non addirittura la recessione pur paventata).

Ci poniamo oggi il problema se la giurisprudenza possa o meno , pur nel rispetto (dovuto) della normativa vigente , proporre modelli interpretativi più elastici ; dal caso della mamma disoccupata (scolasticamente qui indicato) che commette un furto per necessità sfamando i figli presso un supermercato (pur commettendo il reato di furto) , alle fattispecie in cui l'imputato (gravato da custodia cautelare domestica o in esecuzione della pena inflittagli) chieda (spesso invano) di potere svolgere una attività lavorativa idonea ad evitare la sua caduta nella povertà assoluta ; oppure allorché' tenti di evitare di riprendere condotte illecite finalizzate (oggi sempre piu' spesso) a soddisfare bisogni primari.

A chi parla di prevedere la sola moneta elettronica per gli scambi finanziari anche di poco conto , rammentiamo che intere fasce di popolazione sono nel nostro Paese impossibilitate ad accedervi : i falliti, i sottoposti a misure di prevenzione , i soggetti terzi coinvolti in una misura di prevenzione , gli indagati per fatti associativi , etc. – Per tutti costoro banche, Poste, finanziarie, prestiti, crediti, in pratica non esistono perché denegano ogni contatto.

Qui non si vuole certo perorare il tanto demagogico “liberi tutti”, ma si vuol solo proporre una riflessione sui guasti che possono coinvolgere indiscriminatamente chi non vuole piu’ delinquere oppure chi, senza avere commesso alcun illecito, viene attratto presso una indagine o un procedimento tra quelli sopraindicati .

Negare la connessione tra interpretazione giurisprudenziale e realtà economico-sociale significa fare un torto alla verità e alla Storia del nostro Paese.

Ove il Giudice restasse ancorato al solo dato formale (processuale) giungerebbe (come purtroppo spesso accade) a diventare un mero produttore di provvedimenti privi di una effettiva visione del contesto in cui il fatto matura o può maturare.

Quando si priva un cittadino della patente di guida perché attinto da un provvedimento applicativo della sorveglianza speciale (misura di prevenzione da abrogare al più presto) lo si sta incollando al delitto .

La patente non serve, infatti, a chi vuol commettere un reato ; semmai a chi vuol lavorare (magari facendo l’ambulante).

Se si impedisce a un uomo di muoversi per raggiungere un lavoro possibile si sta foraggiando il parterre criminale da

cui lo si dovrebbe , in realtà , allontanare. E dove rischia seriamente di rientrare

C'è da chiedersi se non sia il caso di perorare con forza una giurisprudenza che consenta piu' agevolmente l'accesso alle misure alternative alla detenzione e , in caso di misure cautelari, al lavoro ; nel rispetto di parametri minimi , giustamente inevitabili, ma rompendo i tabù della presunzione assoluta e di quella relativa .

Presunzione di cautela che spesso è del tutto immotivata (liquidata sovente con mere clausole di stile) e che impedisce un percorso di avvicinamento al legittimo contesto sociale.

Uno scenario che giunge ad ipotizzare una sorta di "giurisprudenza sociale" su cui riflettere soprattutto allorquando appaiono innegabili le ricadute giudiziarie di certi rigetti sui rapporti familiari e sulla stessa sopravvivenza economica del soggetto interessato e del suo nucleo affettivo.

Sarebbe questa una delle strade percorribili per attuare la finalita' di risocializzazione e di composizione post delictum ; sarebbe una autentica forma di prevenzione (alla quale non deve restare estranea la severa censura in caso di violazioni della fiducia del patto con lo Stato) .

Ci rendiamo conto che un diritto penale sempre più invasivo e "demagogico" viene spesso da molti ben visto ; dai medesimi che osteggiano le evoluzioni nei termini di cui alla presente riflessione . E tuttavia non va disconosciuto che statisticamente il recupero attraverso il lavoro dimostra di incidere parecchio sul pericolo della recidiva e-o sulle possibili violazioni dei benefici elargiti.

Si potrà pur dire che questi temi vadano risolti caso per caso, con un lavoro interpretativo singolo , adeguato al factum e al soggetto . Non vi sono dubbi al proposito ; ma non si può far finta che la tematica non sussista ; non si può ignorare una congiuntura storica pressoché' unica dal dopoguerra ad oggi (laddove sono stati concepiti financo sostegni elementari per garantire una appena dignitosa sopravvivenza) .

Viviamo in uno Stato indebitato fino al collo , con pensioni sociali e di invalidità semplicemente offensive, con un tasso di disoccupazione e di fallimenti di imprese altissimo, il giudice non può essere considerato un marziano né deve considerarsi tale .

Rammentiamo che la Corte di Cassazione continua a ripetere che, ai fini della configurazione di certi illeciti (finalizzati ad eludere l'obbligo contributivo o di mantenimento verso familiari o aventi diritto) non si può

neppure validamente opporre L'ALTRUI PERCEZIONE DI PENSIONI del genere sopra indicato.

Poiché' esse , in concreto, NON RISOLVONO NEPPURE MINIMANTE il rischio effettivo della povertà e della immanente miseria .

E' dunque concepibile una giurisprudenza più attenta al vincolo tra la condizione socio-economica eccezionale del momento e l'interpretazione della norma secondo il principio del favor vitae ?

**Se così non fosse dovremmo immaginare ogni decisione giudiziale come se fosse proveniente da un mondo astratto, lontano, immune da "contaminazioni" terrene .
Così astratto da rendersi del tutto surreale , tanto etereo quanto inaccettabile.**

A Cura del Direttivo della Camera Penale di Catania " Serafino Famà"

**Il Presidente Avv. Francesco Antille
Il Segretario Avv. Francesco Branca**